

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Titolo completo</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>4</b>

# 1 Titolo completo

- 3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurre la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.
- 4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:  
«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»
  2. Decreto federale:  
«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /  
«Decreto federale che approva ...» / ecc.
  3. Ordinanza del Consiglio federale:  
«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».
- 5 Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l'autorità che emana l'atto.
- 7 Se non è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l'autorità che emana l'atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul ..., ordinanza dell'Assemblea federale concernente ..., ecc.).
- 9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
- 157 Le leggi federali e le ordinanze dell'Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9).

# Indice

## - 0 -

003 3  
004 3  
005 3  
007 3  
009 3

## - 1 -

157 3

## - A -

autorità 3  
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

## - L -

legge 3  
leggi (struttura formale) 3

## - O -

ordinanza 3

## - P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3

## - T -

titolo 3  
titolo degli atti normativi 3

## - U -

unità dell'Amministrazione federale centrale o  
decentralizzata 3